

**PIANO DI ESTINZIONE DEL DEBITO
PER LA SOMMINISTRAZIONE IDROPOTABILE
PER IL PERIODO 1981-2004**

tra
Regione Calabria
e
Cleto

PREMESSO CHE:

- La legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, all'art. 37 bis, comma 1, prevede che *“Al fine di consentire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-1997, i comuni interessati possono chiedere, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, la rateizzazione del proprio debito complessivo in massimo dieci annualità di pari importo, mediante la proposta di un apposito piano di estinzione del debito stesso da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale (.....). La Giunta regionale valuta la proposta di piano e l'approva con proprio atto deliberativo, dandone comunicazione al Comune interessato che rimane obbligato secondo le scadenze indicate nel piano proposto. Restano valide le convenzioni già regolarmente stipulate ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15.”*
- La legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8, all'art. 40 bis, rubricato *“Riscossione delle entrate regionali mediante l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”*, ha statuito la possibilità di effettuare la riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privato, mediante l'ingiunzione adottata nella forma del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente all'accertamento nelle forme stabilite con R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- La legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, all'art. 14 dispone che la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per la somministrazione di acqua per uso idropotabile avvenga mediante l'ingiunzione di cui all'art. 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8, per i Comuni che non presentino, entro il 30 settembre 2007, il piano di estinzione del debito ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 12/1997 sopra richiamata, ovvero non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito;
- Con legge regionale 10 luglio 2007 n. 15, al comma 3 dell'art. 1 è sancito: *“All'articolo 14, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 sono abrogate le parole «e per la materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo», ed al comma 4: “Al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, sono aggiunte le seguenti parole «Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale»;*

CONSIDERATO CHE:

- Con la deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2007, n. 495 *“Procedure applicative per la riscossione di tariffe in attuazione art. 14 legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 e art. 1 legge regionale 10 luglio 2007 n. 15”*, sono stati determinati i crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nel periodo 1981-2004 nonché l'importo del debito dei singoli Enti;
- La legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, *“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009)”* all'art. 35 dispone che:
 - *“1. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per la somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che abbiano dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla Regione, (...) la*

Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, un Commissario ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, per la predisposizione, approvazione e trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni”;

- *“2. Per la riscossione dei crediti vantati dalla regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei comuni che non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito o non hanno dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla regione, previa diffida da parte del Dipartimento competente, la Giunta nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, individuandolo tra i dirigenti regionali, che provvede alla liquidazione e pagamento della somme dovute alla regione”(..)*

TENUTO CONTO CHE:

- La legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 all'art. 3 comma 1, ha parzialmente abrogato tutte le norme delle leggi regionali elencate nell'allegato B, fatte salve le disposizioni espressamente indicate nel medesimo allegato;
- l'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 è da considerarsi abrogato in quanto non inserito nell'allegato “B”;
- che il predetto art. 37 bis continua, tuttavia, ad esplicitare i suoi effetti nel periodo di vigenza normativa, come sancito al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28, che recita *“Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti;*

PRESO ATTO CHE:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;
- Il principio contabile generale della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive;
- La corretta applicazione di tale principio, consentirà di:
 - *conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;*
 - *evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;*
 - *rafforzare la programmazione di bilancio;*
 - *favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;*
 - *avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.*

PRESO, ALTRESÌ, ATTO CHE:

- Con la deliberazione di G.R. n. 337 del 17 settembre 2015, si è delegato il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità all'approvazione, con proprio atto, dei piani di estinzione da proporsi da parte degli enti debitori, di durata massima decennale.
- Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha provveduto alla ricognizione contabile straordinaria dei residui attivi iscritti nel bilancio regionale, tra i quali figurano i debiti maturati dalle amministrazioni comunali nei confronti della stessa Regione per la somministrazione di acqua ad uso idropotabile per il periodo 1981-2004;

- Da tale verifica risulta, ad oggi, un debito residuo dell'Ente Cleto, riferito alla sorte capitale, per l'importo di € 12.284,30
- L'ente è, altresì, tenuto ad accertare i propri residui passivi, mediante il processo di verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi contabili;

VALUTATO CHE:

- un'agevolazione nelle modalità di pagamento rappresenti un vantaggio sia per l'ente locale nonché per la Regione sia in termini di certezza dei tempi degli introiti, sia in termini di velocizzazione delle entrate con benefici in termini di cassa;
- l'eventuale dilazione e/o facilitazione delle procedure di pagamento necessita una regolamentazione, di tal chè a fronte di crediti vantati dalla Regione nei confronti degli enti locali, gli stessi, si obblighino a regolarizzare la loro posizione mediante una forma rateizzata di pagamento.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, le parti:

PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- l'Amministrazione comunale di Cleto riconosce che il debito residuo complessivo riferito alla sorte capitale per il servizio di fornitura idropotabile nel periodo dal 1981 al 2004, è pari ad € 12.284,30, e ne chiede l'estinzione in n. 10 annualità di importo pari a € 1.228,43 ciascuna, composta da € 1.116,76 di imponibile da versare alla regione calabria ed € 111,67 da versare direttamente all'erario secondo quanto disposto dall'Art. 1, comma 629, Legge 190/2014, "Split payment", da corrispondere la prima rata entro il 30 giugno 2019 e le restanti nove rate entro il 31 dicembre di ciascun esercizio,, a partire dall'esercizio 2020 e fino all'esercizio 2028 mediante versamento tramite girofondi sulla Banca D'Italia, al numero 31789 della contabilità speciale intestata alla Regione Calabria;;
- la Regione Calabria, e per essa il Dirigente generale p.t. del Dipartimento Infrastrutture, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 337 del 17 settembre 2015 approva la proposta di cui al precedente punto;
- il mancato pagamento di due rate annuali consecutive comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009, all'art. 35 dispone che in quest'ultimo caso, l'Ente decadrà da ogni beneficio concesso e si procederà con gli ordinari mezzi di riscossione coattiva per l'intero credito detratto il versato.

Per il Comune di Cleto

Per la Regione Calabria
Il Dirigente Generale p.t.
(Ing. Domenico Pallaria)

